



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
ID 46/10850**

Raffineria ALMA Petroli S.p.A. Ravenna

Riesame parziale del Decreto di AIA prot. DM 283 del 15/10/2018 (G.U. n. 252 del 29-10-2018), relativamente alla *sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza*

RELAZIONE ISTRUTTORIA

| | |
|--------------------------|--|
| GESTORE | ALMA PETROLI S.p.A. |
| LOCALITÀ | Via Baiona 195 - Ravenna |
| Gruppo Istruttore | Ing. Claudio Franco Rapicetta – referente Dott. Antonio Fardelli Ing. Alessandro Martelli Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna Dott. Stefano Ravaoli – Comune di Ravenna |
| DATA | 3/03/2021 |



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna**

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. DEFINIZIONI..... | 3 |
| 2. INTRODUZIONE..... | 5 |
| 2.1 <i>Atti presupposti</i> | 5 |
| 2.2 <i>Atti normativi</i> | 6 |
| 2.3 <i>Attività istruttorie</i> | 8 |
| 3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE IPPC..... | 9 |
| 4. MODIFICHE PROPOSTE DAL GESTORE RISPETTO ALL'ASSETTO AUTORIZZATO | 10 |
| 4.1 <i>Descrizione degli effetti ambientali della modifica</i> | 12 |
| 4.2 <i>Valutazione del Gestore sulla sostanzialità della modifica</i> | 14 |
| 4.3 <i>Cronoprogramma degli interventi</i> | 14 |
| 4.4 <i>Assoggettabilità a V.I.A.</i> | 14 |
| 5. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE BAT..... | 15 |
| 6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI | 16 |



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

1. DEFINIZIONI

| | |
|--|---|
| Autorità competente (AC) | Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS). |
| Autorità di controllo | L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna. |
| Autorizzazione integrata ambientale (AIA) | Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281. |
| Commissione IPPC | La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. |
| Gestore | Alma Petroli S.p.a., installazione IPPC sita nel Comune di Ravenna, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. |
| Gruppo Istruttore (GI) | Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta. |
| Installazione | Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014) |
| Inquinamento | L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014) |



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

| | |
|--|---|
| Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto | <p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p> |
| Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) | <p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014). |
| Documento di riferimento sulle BAT (o BREF) | <p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p> |
| Conclusioni sulle BAT | <p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p> |



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

| | |
|--|---|
| Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) | <p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall' Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p> |
| Uffici presso i quali sono depositati documenti | <p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.</p> |
| Valori Limite di Emissione (VLE) | <p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p> |

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

| | |
|-------|--|
| Vista | L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA prot. DM 283 del 15/10/2018 (G.U. n. 252 del 29-10-2018) per l'esercizio dell'installazione IPPC della ALMA Petroli S.p.A. sita nel Comune di Ravenna. |
|-------|--|



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

| | |
|------------|--|
| visto | il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC |
| vista | la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale |
| visto | il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> |
| vista | la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-685/2020 del 21/07/2020, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione IPPC della ALMA Petroli S.p.A., sita nel comune di Ravenna, al Gruppo Istruttore così costituito: – Ing. Claudio Franco Rapicetta – Referente Gruppo istruttore – Dott. Antonio Fardelli – Ing. Alessandro Martelli |
| preso atto | che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna – Dott. Stefano Ravaioli– Comune di Ravenna |
| preso atto | che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi dell'ISPRA: – Ing. Carlo Carlucci – Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali |

2.2 Atti normativi

| | |
|-------|--|
| visto | il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i., |
| visto | l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: – devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; – non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; – è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente – l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; |



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

| | |
|-------|---|
| | <p>– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p> |
| visto | <p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i>”</p> |
| visto | <p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”</p> |
| Visto | <p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i>”</p> |
| visto | <p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.</i> “ |
| visto | <p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014). ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di</p> |



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

| | |
|-----------|---|
| | emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale” |
| visto | l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “ <i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.</i> “ |
| visto | l'articolo 29- <i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale; |
| visto | l'articolo 29- <i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. |
| esaminati | i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente: – <i>Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas</i> ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (Decisione 2014/738/UE del 09/10/2014) – <i>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas – 2015</i> – <i>Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in Chemical Sector - 2016</i> |
| visto | il “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)”, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 115 del 11/04/2017. |

2.3 Attività istruttorie

| | |
|-----------|--|
| vista | La nota prot. MATTM/54075 del 13/07/2020 con la quale l'Autorità Competente ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio identificato con l'ID 43/10850. |
| Esaminata | La nota, acquisita al prot MATTM/52671 del 08/07/2020, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA relativa alla sostituzione dell'attuale gruppo elettrogeno di emergenza con uno di maggiore potenza. |
| vista | La nota prot.185/20 del 03/08/2020, con la quale il Gestore ha ribadito la non sostanzialità della modifica richiesta a valle dell'avvio del procedimento di Riesame disposto dall'Autorità Competente. |
| Vista | L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA prot. |



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

| | |
|-----------|--|
| | DM 283 del 15/10/2018 (G.U. n. 252 del 29-10-2018) per l'esercizio dell'installazione IPPC della ALMA Petroli S.p.A. sita nel Comune di Ravenna. |
| esaminate | le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti. |
| vista | l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 24/02/2021 dalla segreteria della Commissione AIA-IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 397 del 3/03/2021. |

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE IPPC

| | |
|--|--|
| Ragione sociale | ALMA PETROLI S.p.A. |
| Indirizzo sede operativa | Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna |
| Sede Legale | Via di Roma, 67 – 48121 Ravenna |
| Rappresentante Legale | Antonino Sciascia - Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna Recapito telefonico 0544.696411 e-mail a.sciascia@almapetroli.com |
| Tipo impianto | Raffineria esistente |
| Codice e attività IPPC | Codice IPPC 1.2 – Raffinerie di petrolio e di gas Codice NACE 23 – Fabbricazione di coke e di prodotti della raffinazione di petrolio Codice NOSE-P 105.8 – Trasformazione di prodotti petroliferi |
| Gestore Impianto | Antonino Sciascia - Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna Recapito telefonico 0544.696411 e-mail a.sciascia@almapetroli.com |
| Referente IPPC | Chiara Agostini - Via Baiona, 195 – 48100 Ravenna Recapito telefonico 0544.696411 e-mail c.agostini@almapetroli.com |
| Impianto a rischio di incidente rilevante | SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza) ¹ |
| Numero di addetti | 79 |
| Sistema di gestione ambientale | ISO 14001 - Certificato del Sistema di Gestione Ambientale del 21/09/2018 (scadenza 21/09/2021). |
| Certificato di prevenzione incendi | SI – Rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF di Ravenna, prot. 0002062 del 25/02/2016 |
| Periodicità dell'attività | Continua |

¹Per il Rapporto di Sicurezza (ex art. 15 D.Lgs. 105/15) della Raffineria si è conclusa l'istruttoria del CTR Emilia Romagna con il rilascio del Parere Tecnico Conclusivo Prot. n. 10398 del 04/06/2015 e del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI, n. 4450 del 25/02/2016).



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

4. MODIFICHE PROPOSTE DAL GESTORE RISPETTO ALL'ASSETTO AUTORIZZATO

La modifica proposta dal Gestore riguarda la sostituzione di un gruppo elettrogeno di emergenza per la produzione di energia elettrica con uno di maggiore potenza.

Allo stato attuale l'energia elettrica necessaria all'alimentazione dello stabilimento viene principalmente fornita dall'esistente impianto di cogenerazione presente all'interno dello stabilimento. L'impianto cogenerativo esistente funziona in parallelo alla Rete elettrica nazionale (RTN), coprendo sostanzialmente i fabbisogni di energia elettrica di stabilimento ed immettendo in rete le sole eccedenze. In condizioni eccezionali, ad esempio in caso di interruzione del collegamento con la Rete, l'impianto prevede anche il funzionamento in isola.

Per gestire condizioni di emergenza che vedano il malfunzionamento del gruppo di cogenerazione e/o della RTN sono attualmente presenti presso la raffineria due gruppi elettrogeni di emergenza:

- **1° gruppo elettrogeno:** ISOTTA FRASCHINI da 400 kW, ubicato presso la Centrale Termica ed in grado di garantire l'alimentazione delle utenze mediante una gestione manuale dei carichi;
- **2° gruppo elettrogeno:** DEUTZ da 280 kW, ubicato nella cabina elettrica di banchina e dedicato unicamente all'alimentazione delle tre elettropompe antincendio di banchina.

I gruppi elettrogeni di emergenza sono attualmente autorizzati in AIA quali emissioni in deroga, di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (All. IV alla parte V punto "bb) *Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, (...), e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o biodiesel*").

Il Gestore rappresenta la necessità di adeguare il parco di gruppi elettrogeni di emergenza esistente sostituendo il gruppo ISOTTA FRASCHINI con un nuovo gruppo di maggiore potenza, per le seguenti motivazioni principali:

- in ragione del progressivo sviluppo degli impianti che si è avuto dall'installazione del gruppo Isotta Fraschini ad oggi, al momento la potenza di questo gruppo non è più sufficiente a garantire tutti i fabbisogni di raffineria;
- un gruppo di maggiore potenza offrirebbe maggiori garanzie di sicurezza in caso di emergenza;
- il gruppo Isotta Fraschini è datato e giunto ad una fase di obsolescenza per la quale è opportuna la sua sostituzione.

Il nuovo gruppo è mosso da un motore a combustione interna alimentato a gasolio di potenza termica di 2,5 MWt, con generatore elettrico di potenza di targa (PRP) pari a 900 kWe, e di potenza massima disponibile all'asse (LTP) di 1.000 kWe.

Il gruppo elettrogeno di nuova installazione sarà posizionato in prossimità dell'impianto di cogenerazione, come evidenziato nella figura che segue.



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC ALMA Petroli S.p.A. Ravenna



Il Gestore dichiara che il nuovo gruppo elettrogeno sarà realizzato in area esterna, all'interno di una apposita cabina insonorizzata in acciaio zincato.

Le caratteristiche tecniche del nuovo gruppo sono riportate nelle seguenti tabelle.

| Descrizione | Valore |
|---|-----------------|
| Potenza elettrica di targa (PRP) | 900 kW |
| Potenza elettrica massima disponibile (LTP) | 1.000 kW |
| Potenza termica | 2.500 kWth |
| Lunghezza | 6,04 m |
| Larghezza | 2,20 m |
| Altezza | 2,70 m |
| Peso (senza combustibile) | 10.550 kg |
| Alimentazione | Gasolio |
| Tipologia del motore | Diesel 4 tempi |
| Consumi | 198 g/kWh (PRP) |
| Cilindrata | 32 l |



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

| Descrizione | Valore |
|---|-------------------------|
| Numero e disposizione dei cilindri | 12-V |
| Raffreddamento | Ad acqua |
| Capacità totale liquido di raffreddamento | 63 l |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| N. giri/min | 1.500-1.800 |
| Tensione ausiliaria | 24 Vdc |
| Batterie: n° e capacità | 2 x 220 Ah |
| Flusso d'aria di combustione | 0,93 m ³ /s |
| Flusso d'aria di raffreddamento | 24,37 m ³ /s |
| Flusso del gas di scarico | 2,5 m ³ /s |
| Temperatura del gas di scarico | 540°C |

4.1 Descrizione degli effetti ambientali della modifica

Gli aspetti ambientali presi in considerazione dal Gestore in quanto potenzialmente influenzati dalla modifica in progetto sono:

- consumo di materie ausiliarie;
- emissioni in atmosfera;
- emissioni acustiche (rumore) e vibrazioni.

Consumi di materie prime e ausiliarie

Da un punto di vista dei **consumi di materie prime e ausiliarie**, l'esercizio del gruppo elettrogeno in esame determinerà l'impiego di **gasolio**, utilizzato quale combustibile di alimentazione, e, in misura inferiore, di **olio lubrificante**.

Il Gestore dichiara, tuttavia, che il gruppo elettrogeno sarà attivato unicamente in condizioni di emergenza, ossia, prevedibilmente, per un numero limitatissimo di ore/anno, di conseguenza anche i consumi di combustibile e lubrificante saranno risibili.

Dai dati riferiti all'anno di esercizio 2019, è stato registrato un consumo di gasolio per entrambi i gruppi presenti attualmente in raffineria (Isotta Fraschini e Deutz) di circa 60 kg.

Emissioni in atmosfera

Il Gestore dichiara che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sulla base della potenzialità termica comunicata dal fornitore, il nuovo gruppo elettrogeno si configura, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., come "medio impianto di combustione nuovo", secondo la definizione di cui all'art. 268 c. 1 lettera gg-bis, di seguito riportata.

gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:

1) esistente: [...];

2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);



**Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna**

L'installazione del nuovo gruppo elettrogeno in sostituzione del gruppo Isotta Fraschini comporterà l'attivazione di un nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera, identificato dalla sigla E20.

Il Gestore dichiara che, per tale tipologia di impianti di combustione, di norma, i limiti da rispettare nelle emissioni in atmosfera sono definiti all'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, l'Art. 273-bis c.16 dello stesso Decreto specifica quanto segue:

L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta.

La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

Nel caso in esame, l'impiego del gruppo elettrogeno nelle sole condizioni di emergenza limita sensibilmente le ore di utilizzo dell'impianto. A conferma di ciò, da un'analisi storica condotta dal Gestore sul gruppo elettrogeno di emergenza esistente che si andrà a sostituire funzionalmente (ISOTTA FRASCHINI) con il nuovo gruppo, è emerso il seguente utilizzo medio annuo.

| Impianto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Isotta Fraschini | 15 h/a* | 15 h/a* | 15 h/a* | 15 h/a* | 4 h/a | 2 h/a |

* stima forfettaria

Ore di esercizio del gruppo elettrogeno di raffineria (anni 2014-2019)

Pertanto, il Gestore ritiene che anche il nuovo gruppo elettrogeno sarà utilizzato in impianto al massimo per circa 15 ore/anno, ossia con un impiego al di sotto delle 500 ore/anno indicate all'Art. 273-bis c.16 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per tale ragione Alma Petroli richiede per il nuovo gruppo (emissione E20) l'esenzione dal rispetto dei limiti alle emissioni di cui all'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, in accordo alle previsioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **dichiarando che l'esercizio del nuovo gruppo elettrogeno non potrà avvenire per un numero di ore all'anno superiore a 500.**

Il Gestore inoltre dichiara che, da un punto di vista ambientale, l'attivazione del nuovo gruppo elettrogeno, con relativo punto di emissione, che sarà in funzione unicamente in occasione della disattivazione forzata di altre sorgenti emissive (cogeneratore di raffineria) e comunque per un esiguo periodo di tempo in un anno, non possa determinare il rilascio in atmosfera di un flusso di massa di inquinanti da ritenersi significativo.

Il Gestore pertanto ritiene che gli impatti effettivi sulla qualità dell'aria dell'area di riferimento, non possono che essere considerati trascurabili e quindi non significativi.



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC ALMA Petroli S.p.A. Ravenna

Rumore

Con riferimento al rumore, il Gestore precisa che il gruppo elettrogeno sarà posizionato all'interno di una cabina metallica insonorizzata che fungerà da schermo per le emissioni sonore. Inoltre l'esercizio dell'impianto sarà limitato a poche ore/anno, in condizioni di emergenza ed in situazioni straordinarie nel corso delle quali altre sezioni impiantistiche risultano disattivate, Pertanto il Gestore ritiene possibile escludere qualsiasi potenziale impatto sul clima acustico locale.

Per le stesse ragioni, e ricordando che lo stabilimento in esame è già dotato di numerosi macchinari produttivi ed è ubicato in un contesto produttivo-industriale di analoga densità impiantistica, il Gestore ritiene che l'effetto causato dall'esercizio dei dispositivi in progetto possa essere considerato tale da non generare vibrazioni nocive per il personale addetto.

4.2 Valutazione del Gestore sulla sostanzialità della modifica

Sulla base delle considerazioni esposte il Gestore ritiene che la modifica in progetto non comporti alcun effetto negativo sull'ambiente e che pertanto si configuri come non sostanziale in quanto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non prevede variazioni delle caratteristiche o del funzionamento ovvero potenziamenti dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.

4.3 Cronoprogramma degli interventi

Il cronoprogramma di riferimento fornito dal Gestore per la realizzazione dell'intervento in oggetto è il seguente.

| Intervento | Tempistiche |
|--|--------------------|
| Conclusione dell'iter Autorizzativo di Modifica di AIA | 60 giorni (*) |
| Fornitura impianto | 1 mese |
| Installazione impianto e collaudo | 1 mese |

(*) art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4.4 Assoggettabilità a V.I.A.

In relazione a quanto esposto nella documentazione fornita, il Gestore ritiene che la modifica proposta:

- non prevede modifiche impiantistiche che comportino incrementi di potenzialità della raffineria Alma Petroli;
- non provoca effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Pertanto, in ossequio all'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica non viene ritenuta da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Gestore precisa infine che la raffineria Alma Petroli è uno stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia superiore secondo le definizioni del D. Lgs. 105/2015, tuttavia la modifica in oggetto non determina alcun incremento del quantitativo di sostanze pericolose detenute in impianto



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

e pertanto non aggrava in alcun modo i livelli di rischio di incidente rilevante già associati all'esercizio della raffineria Alma Petroli.

Dal punto di vista della prevenzione incendi, Alma Petroli sta presentando istanza di Valutazione del progetto in esame (ex art. 3 D.P.R. 151/11) ai fini dell'ottenimento del parere preventivo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

5. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE BAT

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla base della natura dello stabilimento in esame, per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili il Gestore ha fatto riferimento alle Conclusioni sulle BAT (di seguito anche BATC) concernenti la raffinazione di petrolio e gas emanate con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014 (2014/738/UE), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

Il gruppo elettrogeno in esame, che ha comunque unicamente funzione di emergenza, può essere considerato una **“unità di combustione”** per la quale è prevista l'alimentazione mediante gasolio approvvigionato dall'esterno.

L'ambito di applicazione delle BATC, è tuttavia limitato unicamente alle unità di combustione per la produzione di energia che **“bruciano combustibili di raffineria”**, mentre sono espressamente escluse dall'applicabilità delle BATC **“le unità che utilizzano esclusivamente combustibili convenzionali o commerciali”**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — *Best Available Techniques*) concernono alcune attività industriali indicate al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 2010/75/CE, ovvero: «1.2 Raffinazione di petrolio e di gas».

In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi e attività:

| Attività | Sottoattività o processi ricompresi nell'attività |
|---|---|
| Unità di combustione per la produzione di energia | Unità di combustione che bruciano combustibili di raffineria, escluse le unità che utilizzano esclusivamente combustibili convenzionali o commerciali |

Le BATC di settore non contengono quindi particolari elementi specifici che risultino pertinenti rispetto alla modifica in oggetto, costituita dall'installazione di un gruppo elettrogeno a gasolio per gestire condizioni di emergenza.



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

- Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere;
- considerato che da un punto di vista ambientale, l'intervento determina un nuovo punto di emissione in atmosfera, identificato con la sigla E20;
- considerato che il nuovo punto di emissione è asservito ad un nuovo gruppo elettrogeno (da 2,5 MWt) attivato unicamente in condizioni di emergenza, per il quale il Gestore dichiara di poter prevedere un numero di ore di funzionamento molto inferiore a 500 h/anno;
- considerato altresì che tale impianto rientra, per potenza di targa, nella fattispecie dei medi impianti di combustione di cui all'art. 268 c. 1 lettera gg-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, nel contempo, al comma 16 dell'art 273-bis del medesimo D.Lgs., viene specificato che i medi impianti nuovi che non superano le 500 h di funzionamento annue (calcolate in media mobile su un periodo di 3 anni), possono essere esentati dal rispetto dei pertinenti valori limite di emissione di cui all'allegato I alla Parte Quinta del medesimo decreto;
- concordando con le argomentazioni del Gestore circa la scarsa significatività degli effetti ambientali, in termini di consumi di combustibili, emissioni in atmosfera e rumore, indotti dalla modifica prospettata;

IL GRUPPO ISTRUTTORE

- Esprime il parere che la modifica proposta sia accoglibile;
- l'AIA vigente (DM 283 del 15/10/2018 di cui a G.U. n. 252 del 29-10-2018) viene modificata in coerenza con la documentazione presentata dal Gestore nell'ambito di questo procedimento, che viene quindi a far parte integrante dell'AIA stessa:
in particolare, l'AIA viene aggiornata (pag 53 del PIC allegato al Decreto AIA) nelle tabelle delle "Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato" e (pag 54 del PIC) "Emissioni in atmosfera di tipo convogliato" con l'aggiunta del punto di emissione E 20e relative caratteristiche;
inoltre, a pag 56 del PIC, l'elenco delle fonti di emissione "non significative" è modificato nel primo punto/elenco come segue: *"E' presente un gruppo alimentato a gasolio della potenzialità di 280 kWt, dedicato unicamente all'alimentazione delle tre elettropompe antincendio di banchina.. Tale dispositivo rientra nella fattispecie bb) Parte I dell'Allegato IVecc....."*
inoltre, viene modificata la prescrizione [28] a pag 145 del PIC con l'aggiunta del punto:



Commissione Istruttoria per l'AIA - IPPC
ALMA Petroli S.p.A.
Ravenna

- il Camino E20, collegato al gruppo elettrogeno, da 2,5 MWt, utilizzato esclusivamente in condizioni di emergenza, e per un numero di ore/anno inferiore a 500 (calcolate in media mobile su un periodo di tre anni).

e con la modifica del secondo punto/elenco come segue:

- Le emissioni del gruppo elettrogeno alimentato a gasolio della potenzialità di 280 kW, dedicato unicamente all'alimentazione delle tre elettropompe antincendio di banchina, rientrante nella fattispecie ecc.....
- **si prescrive** che, a valle o contestualmente alla installazione del nuovo gruppo di emergenza, sia dismesso ed eliminato il vecchio gruppo elettrogeno ISOTTA FRASCHINI da 400 kW;
- Preso atto dell'impegno esplicito assunto dal Gestore ad esercire il nuovo medio impianto di combustione da 2,5 MWt per un numero di ore /anno inferiore a 500, tale impianto viene esentato dal rispetto dei valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e **si prescrive** che il Gestore, in applicazione di quanto previsto dal comma 16 dell'art 273-bis del medesimo D.Lgs. invii alla Autorità Competente, entro il 1° marzo di ogni anno successivo a quello di emanazione del presente parere, la dichiarazione relativa alla registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente dall'impianto, al fine della verifica del rispetto del numero max di ore operative da calcolare come media annua sul periodo degli ultimi tre anni: il PMC deve essere modificato con il contenuto di questa prescrizione.



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero della Transizione Ecologica
DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame parziale dell'AIA rilasciata alla Raffineria ALMA PETROLI S.p.A. di Ravenna - Procedimento ID 46/10850.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL. PIC